

OGGETTO: FUNZIONI NON FONDAMENTALI. AMBITI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE. QUESITO

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, avente ad oggetto "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, con cui è stato disciplinato il processo di riordino delle province definite quali enti territoriali di area vasta di secondo livello;

Dato atto che la detta legge n. 56/2014 indica, tra i suoi principi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva del territorio e, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale;

Dato atto che le funzioni fondamentali degli Enti di area vasta sono esclusivamente quelle di cui all'art. 1, comma 85, lettere a-f della legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii. Che, in particolare, alle lettere a) e b) individua:

- a) *pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) *pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*

Dato atto che l'art. 7 del DPCM 26.09.2014 co. 2, dispone che "*l'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle regioni ai sensi del presente decreto sarà determinato dalle singole regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento*";

Visto l'art. 1, comma 89 u.p. della legge n. 56/2014 e ss. mm. e ii., secondo cui: "*Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale*";

Visto l'art. 1, comma 95 u.p. della legge n. 56/2014 e ss. mm. e ii., secondo cui: "*La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*";

Dato atto che la legge n. 56 del 07.04.2014 è entrata in vigore in data 08.04.2014, e che i sei mesi di cui all'art. 1 comma 95, sono ampiamente spirati;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo*), secondo cui gli enti locali possono invocare l'intervento sostitutivo nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, assegnando alla Regione un termine congruo per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, allo spirare di detto termine, provveda ad adottare i provvedimenti richiesti o a nominare apposito commissario;

Vista la legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "*Legge di stabilità regionale 2016*";

Visto l'art. 7 (*Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*) e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale), della citata legge regionale n. 17/2015, secondo cui è stabilito: "*1. Al fine di ridurre entro il 31 dicembre 2016 i livelli di governo e dare attuazione alla l. 56/2014 e successive modifiche, il presente articolo dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province nonché a determinare le modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse omissis. individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse*

umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all'esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014..;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8", che definisce le strutture della Giunta regionale subentranti;


Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la Regione ha disciplinato esclusivamente l'esercizio delle seguenti funzioni:

- *funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e sanità veterinaria, ad eccezione di:*
- a) *l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;*
 - b) *l'assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche;*
 - c) *la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna);*
 - d) *il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni;*
- *le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale;*
 - *le funzioni non fondamentali in materia di istruzione scolastica e formazione professionale previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, ad eccezione della gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), ivi compresa la gestione delle risorse di cui all'articolo assegnate ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. n. 5/2015;*
 - *le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;*
 - *le funzioni non fondamentali in materia di beni, servizi ed attività culturali previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e non riconferite dai commi da 3 a 7 dello stesso articolo;*
 - *le funzioni non fondamentali in materia di turismo previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17";*

PRESO ATTO che negli atti soprarichiamati adottati dalla Regione Lazio non sono contemplate le competenze delegate dalla Regione stessa alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle Province già con L.R. n. 14/99 in materia ambientale urbanistica e dei trasporti concernenti, in particolare, quanto segue:

- **autorizzazione ambientale integrata (AIA)** (Normativa di riferimento D.LGS. 59/2005; LGS. 152/2006 art. 29 quater; L.R. 14/1999; L.R. 16/2011)) esercizio delle seguenti funzioni:
Rilascio autorizzazione integrata ambientale per tutte le attività ad esclusione di quelle di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 riservata alla Regione;
- **energia rinnovabile** (Normativa di riferimento L.R. 14/1999 ART. 51; D.LGS. 387/2003;L.R. 18/ 2006)) esercizio delle seguenti funzioni:
 - Rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
 - Rilascio autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b);

- adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.
- esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
- la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per:
 - 1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;
 - 2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
 - 3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- **emissioni in atmosfera** (Normativa di riferimento D.LGS. 152/2006 PARTE V; L.R.48/89; ART.112 L.R. 14/99; P.T.Q.A N.164 DEL 05.03.2010) esercizio delle seguenti funzioni:
 - e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
 - vigilanza e controllo sulle emissioni atmosferiche;
 - redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
- **gestione rifiuti** (Normativa di riferimento L.R. 27/98;L.R. 14/99; D.LGS. 152/2006; D.G.R.L. 239/2008) esercizio delle seguenti funzioni:
 - approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, esclusi quelli riservati alla Regione e ai Comuni;
 - approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
 - autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti dei progetti approvati;
 - autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, esclusi quelli riservati alla Regione e ai Comuni;
 - condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
 - autorizzazione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente;
 - Assegnazione contributi finanziari ai comuni di risorse economiche trasferite dalla Regione finalizzate all'incentivazione della raccolta
- **difesa suolo** Normativa di riferimento R.D. 1775/1933; L.R. 4 - 5/1997; DGRL 4312/1998; L.R. 53/98; L.R. 14/1999; R.D.L. 3267/1923 R.D. 1126/1926 D.G.R.L. n. 6215/96; L.R. 4 - 5/1997; D.G.R.L. n. 3888/98;DGRL 777/2002) esercizio delle seguenti funzioni:
 - L.R. 53/98 art.9 comma 1 sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 mt e determinanti invaso inferiora 1 milione di mc
 - funzioni amministrative per il rilascio di concessioni di piccole derivazioni; licenze per l'attingimento di acqua pubblica; ricerche, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee;
 - funzioni amministrative relative alle opere di bonifica e relative alle opere ed impianti di irrigazione di competenza regionale gestione rapporti convenzionale con i consorzi di bonifica r.d.368/1904 (dgrl n.3726/1999) l.r 53/98 art.8 comma 2, lettera a);
 - polizia delle acque, concessioni demaniali e licenze per opere idrauliche reticolo secondario rr.dd. 523-368/1904 dpr 183/1989 dlgs 152/2006;



- pareri, n.g. di autorità idraulica, in funzione dell'attuazione delle norme di salvaguardia del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (p.a.i.) aggiornato in ultimo dal consiglio regionale del Lazio con d. n°17 del 04/04/2012;
 - autorizzazione/nulla osta ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo ai sensi del r.d. 3267/1923 e del r.d. 1126/1926
- **inquinamento delle acque (Normativa di riferimento D.LGS. 152/2006 PARTE III; LL.RR.41 /83 E 34/84; L.R. 47/96; ART.106 L.R. 14/99; PTAR D.CRLAZIO 42 del 27/09/2007) esercizio delle seguenti funzioni:**
 - l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci;
 - elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006 nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
 - esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento;
 - l'elaborazione di proposte alla regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/2006, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;
 - esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - adozione, previa intesa con la regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano;
 - adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;
 - l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;
 - il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
 - il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
 - **trasporti (Normativa di riferimento L.R. 14/99) esercizio delle seguenti funzioni:**
 - navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;
 - porti lacuali e di navigazione interna;
 - approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza;
 - individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;
 - adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;
 - commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; (deleghe mai attivate, ad eccezione di quest'ultimo punto, per carenza dell'adozione da parte dell'ente delegante dei propedeutici regolamenti o per mancata assegnazione delle risorse)
 - **inquinamento elettromagnetico R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, L.R. 42/1990:** valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti

impianti:

- 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;
- 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;
- 3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV.

- Rilascio dell'autorizzazione unica (AU) per la costruzione ed esercizio degli elettrodotti superiori a 500ml, svolto ai sensi dell'art.14 ter della L.241/1990, ha l'obiettivo di rilasciare una autorizzazione unica concernente l'approvazione del progetto, la costruzione e l'esercizio di elettrodotti. L'approvazione di tali progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante degli strumenti urbanistici. Il **procedimento presenta una notevole complessità** determinata dai molteplici aspetti che devono essere valutati, espressione di competenza di vari Enti e Servizi, mediamente i Soggetti interessati ad esprimersi sono 25 - 30; è necessaria una specifica e notevole competenza specialistica scientifica nonché amministrativa nell'applicazione delle norme ambientali, in combinato disposto con le norme che disciplinano il procedimento amministrativo;

Dato atto che per effetto della legge 56/2014, la Regione ha riassorbito le competenze primarie e di esercizio di funzioni, precedentemente oggetto di delega, potendo attualmente procedere attraverso specifiche convenzioni di avvalimento, all'interno di un rapporto di regolazione;

Considerato che solo per alcune materie è stato seguito un iter procedurale di tal guisa e che per le deleghe in materia ambientale ex L.R. 14/99 la Regione non ha previsto alcuna regolazione sebbene la L. 56/2014 qualifica fondamentale la funzione ambientale limitatamente agli aspetti, di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, riferiti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE sulla questione in oggetto si è discusso nel corso:

I) del tavolo tecnico con la Città metropolitana di Roma Capitale e le Province, negli incontri dello scorso mese di marzo tenutisi presso il Segretariato Generale della Regione Lazio, e che ad oggi non sono pervenute da parte della Regione le necessarie indicazioni per il prosieguo o meno delle attività amministrative;

II) dell'incontro " FOCUS AMBIENTE" tenutisi presso la Direzione Ambiente e Sistemi Naturali della Regione Lazio il 19 aprile scorso, per affrontare le problematiche connesse alle funzioni relative al settore Ambiente.

Visto, altresì, l'art. 1, comma 765 della legge n. 208 del 28.12.2015, secondo cui: "*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014...*";

Visto l'art. 7 comma 9-quinquies della legge n. 125 del 6.08.2015, ad oggetto: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*", secondo cui: "*Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il*



versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale";

Visto l'art. 1, comma 774, della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", secondo cui: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125";

Valutato che il percorso previsto dalla legge n. 56/2014 è stato delineato compiutamente nell'Accordo tra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, nel quale è espressamente riportato che: "si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della Legge, e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo".

L'art.7, comma 9 quinquies, della legge 06/08/2015 n. 125 (conversione in legge del D.L. n. 78/2015), ribadisce il concetto di compiutezza del processo di riordino: " Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle Province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.....". Da ultimo, l'art. 1, comma 765, della legge 28/12/2015 n. 208, fa riferimento al completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo l'accordo tra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014. La Regione Lazio, con l'art.7 della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 (legge di Stabilità Regionale 2016), è intervenuta a disciplinare il riordino di arte delle funzioni non fondamentali, tralasciando, però, di definire il vasto campo relativo all'"Ambiente". Materia per una parte riconducibile alla funzione fondamentale della "tutela e valorizzazione dell'ambiente" di cui all'art. 1 comma 85 della legge 56/2014, ma per la gran parte operante, invece, in regime di delega regionale, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 Cost.. Tale incompleta procedura di riordino sta determinando notevoli difficoltà, sul piano operativo, per una vasta gamma di procedimenti. Detta situazione è stata già correttamente analizzata in sede di Focus Ambiente tenutosi il 19 aprile con la partecipazione delle Direzioni Regionali interessate e le Province del Lazio.

Ribadito, pertanto, che la Regione Lazio nulla ha disciplinato sulle funzioni non fondamentali dell'ambiente, di competenza regionale, inerenti alle materie indicate in precedenza, nonostante il notevole impatto sul territorio che la gestione di dette funzioni comporta;

Rilevato che tale lacuna non viene colmata neanche con l'ultima proposta di legge regionale in materia: n. 317 del 29.02.2016, di iniziativa della Giunta Regionale, ove, come in precedenza, le funzioni di cui trattasi non vengono riassunte, né, tantomeno, riallocate;

Valutato che le funzioni ambientali non sono state processate al fine del loro riordino e pertanto non è stato individuato il soggetto subentrante e non si è realizzata la condizione, prevista dalla norma transitoria, affinché le Province continuino ad esercitare le stesse fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

Rilevato che:

- per le funzioni ambientali delegate, come sopra evidenziato, la Regione non ha assunto alcuna formale decisione, sebbene siano ormai trascorsi i tempi imposti dalla L.56/2014;
- La Città metropolitana di Roma Capitale e le Province stanno continuando ad esercitare le suddette funzioni delegate in materia ambientale secondo le regolamentazioni della L.R. 14/1999, in assenza di determinazioni regionali, garantendo la continuità amministrativa e quindi continuità del servizio pubblico reso.
 - in tale contesto sono indispensabili immediati chiarimenti in ordine al titolo legittimante dell'esercizio, ovvero alla interpretazione autentica dell'impianto normativo statale e regionale, l'ultima attuativo del primo;
 - il chiarimento si rende necessario per la garanzia del legittimo affidamento dell'utenza che inoltra le proprie richieste alle province e per la garanzia di legittimità dell'operato dei responsabili di procedimento e dell'autorità amministrativa emanante i provvedimenti finali, a loro volta garantiti nell'inoppugnabilità;

Rilevata l'urgente necessità che venga chiarito con immediatezza dalla Regione Lazio se sia applicabile o meno, in assenza di intervento normativo regionale, l'art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014 e ss. mm. e ii. in

ordine agli atti posti in essere nella materia ambientale di derivazione regionale, per i quali potrebbero rilevarsi elementi di difetto di legittimazione, alla luce della richiamata normativa;

SI CHIEDE

Alla Regione Lazio che:

1. chiarisca se le funzioni descritte in premessa della presente possono essere esercitate dalla Provincia in forza delle deleghe della Regione Lazio sopra citate. Accertato che tali funzioni di derivazione regionale, diversamente da quanto prescritto dalla L.56/2014, non sono state oggetto del processo di riordino, pertanto non è stato individuato il Soggetto subentrante alla Provincia e né sono state confermate nelle competenze della Provincia stessa, con la conseguente inapplicabilità della norma transitoria, che avrebbe consentito alla Provincia di continuare l'esercizio delle funzioni legittimamente, fino alla data dell'effettivo avvio dell'esercizio da parte dell'ente subentrante;

2. affronti con la dovuta urgenza il problema, tenendo conto di quanto già proposto in sede di Focus circa la celere adozione di un atto amministrativo regionale (deliberazione di Giunta Regionale) con il quale individuare un elenco di funzioni non fondamentali esercitate dalle Province del Lazio in materia ambientale, sul quale, successivamente, esprimersi in sede normativa circa la riallocazione (es. conferma delle deleghe alle Province, riassunzione da parte della Regione, ecc.). A tale scopo, eventualmente, inserendosi nell'iter della proposta di legge regionale n. 317 del 29 febbraio 2016, attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale, nella quale, a tutt'oggi, risulta totalmente assente qualunque riferimento alle funzioni non fondamentali esercitate dalle Province in materia ambientale.

SI COMUNICA

Che nelle more del riscontro al presente quesito questa Provincia sospenderà la conclusione dei procedimenti, riferiti alle funzioni in materia ambientale di derivazione regionale, limitandosi alla definizione dell'istruttoria tecnica - amministrativa e relativa bozza del provvedimento finale. Al fine di consentire a Codesta Regione di monitorare l'evoluzione della situazione emergenziale saranno trasmessi elenchi dei procedimenti sospesi, alle varie direzioni regionali secondo le rispettive competenze. Nel rispetto dei principi di Trasparenza questa Provincia provvederà a dare comunicazione della situazione all'utenza interessata, oltre all'ANAC per gli aspetti anomali che la questione determina rispetto all'applicazione del Piano Triennale Anticorruzione;



